

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 344, 385, 456, 1051, 1765, 2172 e 2806-A

Relazione orale
Relatore BOBBIO

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE **(GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza il 7 luglio 2004

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Istituzioni delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano
(n. 344)

**d'iniziativa dei senatori BATTAFARANO, ANGIUS, MURINEDDU,
DETTORI, CADDEO, NIEDDU e PETERLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2001

Istituzione della corte d'appello di Taranto (n. 385)

**d'iniziativa dei senatori SEMERARO, CURTO, SPECCHIA,
BUCCIERO e NESSA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2001

Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (n. 456)

d’iniziativa del senatore GIULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2001

Istituzione della corte d’appello di Sassari (n. 1051)

d’iniziativa dei senatori FEDERICI, MANUNZA, TUNIS e MULAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2002

Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma (n. 1765)

d’iniziativa dei senatori CUTRUFO e TOFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2002

Istituzione della corte d’appello di Sassari (n. 2172)

d’iniziativa del senatore DETTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2003

Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte
di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di
Roma (n. 2806)

d'iniziativa del senatore TOFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2004

INDICE

Testo proposto dalla Commissione per i disegni di legge nn. 344, 385, 456, 1051, 1765, 2172 e 2806	Pag. 5
Disegni di legge	
– n. 344, d’iniziativa dei senatori Battafarano ed altri . . .	» 10
– n. 385, d’iniziativa dei senatori Semeraro ed altri	» 12
– n. 456, d’iniziativa del senatore Giuliano	» 13
– n. 1051, d’iniziativa dei senatori Federici ed altri	» 14
– n. 1765, d’iniziativa dei senatori Cutrufo e Tofani	» 16
– n. 2172, d’iniziativa del senatore Dettori	» 17
– n. 2806, d’iniziativa del senatore Tofani	» 19

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione di corti di appello, sezioni distaccate di corti di appello e di altri uffici giuridiziari, e disposizioni connesse

CAPO I

ISTITUZIONE DI CORTI DI APPELLO, SEZIONI DISTACCATE DI CORTI DI APPELLO E DI ALTRI UFFICI GIUDIZIARI

Art. 1.

(Istituzione delle corti di appello e delle procure generali della Repubblica di Sassari e di Taranto)

1. Sono istituite la corte di appello di Sassari, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania, e la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Sassari.

2. Sono istituite la corte di appello di Taranto, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Taranto, e la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Taranto.

3. La sezione distaccata di Sassari della corte di appello di Cagliari e la sezione distaccata di Taranto della corte di appello di Lecce sono soppresse dalla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici, fissata ai sensi del comma 3 dell'articolo 4.

Art. 2.

(Istituzione della corte di appello e di assise di appello di Caserta, di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Roma in Frosinone, della corte di assise di Velletri nonché di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Firenze in Lucca e di una sezione distaccata della corte di appello di Bologna in Parma)

1. Sono istituite la corte di appello di Caserta, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino, e la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Caserta. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la direzione distrettuale antimafia per il distretto di corte di appello di Caserta è istituita nell'ambito della procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

2. È istituita in Caserta una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino.

3. È istituita in Frosinone una sezione distaccata della corte di appello di Roma, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Frosinone, Cassino, Latina e Velletri.

4. È istituita in Frosinone una sezione della corte di appello di Roma in funzione di corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Frosinone, Cassino e Latina, nonché la corte di assise di Velletri che è contestualmente istituita con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nel circondario del tribunale di Velletri.

5. È istituita in Lucca una sezione distaccata della corte di appello di Firenze, con

giurisdizione sui circondari dei tribunali di Pisa, Livorno, Lucca, Massa e Grosseto.

6. È istituita in Lucca una sezione della corte di appello di Firenze in funzione di corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Pisa, Livorno, Lucca, Massa e Grosseto».

7. È istituita in Parma una sezione distaccata della corte di appello di Bologna con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Art. 3.

(Variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario)

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Art. 4.

(Determinazione degli organici e nomina dei capi e dei dirigenti degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale di magistratura degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, rivedendo, ove necessario, le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche dei ruoli del Ministero della giustizia.

2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro novanta giorni dal data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina dei presidenti delle corti di appello di Sassari, Taranto e Caserta e dei procuratori generali della Repubblica presso le medesime corti di appello.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2; con il medesimo decreto il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

4. In ogni caso gli altri oneri correnti connessi al primo impianto e all'attivazione dei predetti uffici devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero.

Art. 5.

(Copertura dell'organico delle corti di appello e delle procure generali della Repubblica di Sassari e di Taranto)

1. Alla copertura dell'organico dei magistrati delle corti di appello di Sassari e di Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti di appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di corte di appello comprese nei rispettivi circondari alla data di inizio di funzionamento dei nuovi uffici fissata ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

2. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle corti di appello di Sassari e di Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti di appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di

corte di appello comprese nei rispettivi circondari alla data di inizio di funzionamento dei nuovi uffici di cui al comma 3 dell'articolo 4, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

(Procedimenti pendenti)

1. I procedimenti pendenti, alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici fissata ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, presso la sezione distaccata di Sassari della corte di appello di Cagliari e presso la sezione distaccata di Taranto della corte di appello di Lecce sono definiti dalle corti di appello di Sassari e di Taranto.

2. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 2, gli affari civili e penali pendenti e rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza dei medesimi uffici, sono devoluti agli stessi.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle cause civili già assegnate in decisione nonché ai procedimenti penali nei quali è già intervenuta per la prima volta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

4. Alla data di inizio del funzionamento della corte di assise di Velletri, gli affari penali pendenti davanti alla corte di assise di Frosinone rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio della corte di assise di Velletri sono devoluti alla cognizione di questo ufficio.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti penali nei quali è già stata esercitata l'azione penale.

DISEGNO DI LEGGE N. 344

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BATTAFARANO

ED ALTRI

—

CAPO I

**ISTITUZIONE DELLE CORTI
di appello E DELLE PROCURE
DELLA REPUBBLICA DI SASSARI,
TARANTO E BOLZANO**

Art. 1.

*(Istituzione delle corti di appello
e delle procure generali della Repubblica
di Sassari, Taranto e Bolzano)*

1. Sono istituite la corte di appello di Sassari, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania, e la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Sassari.

2. Sono istituite la corte di appello di Taranto, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Taranto, e la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Taranto.

3. Sono istituite la corte di appello di Bolzano, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Bolzano, e la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Bolzano.

4. La sezione distaccata di Sassari della corte di appello di Cagliari, la sezione distaccata di Taranto della corte di appello di Lecce e la sezione distaccata di Bolzano della corte di appello di Trento sono soppresse dalla data di inizio del funzionamento

dei nuovi uffici, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.

Art. 2.

*(Variazioni alle tabelle A e B allegate
all'ordinamento giudiziario)*

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

CAPO II

**DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PERSONALE**

Art. 3.

*(Determinazione degli organici degli uffici
giudiziari e nomina dei capi e dei dirigenti
delle corti di appello e delle procure
generali della Repubblica di Sassari,
Taranto e Bolzano)*

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico dei magistrati delle corti di appello di Sassari, Taranto e Bolzano e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti di appello.

2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina dei presidenti delle corti di appello di Sassari, Taranto e Bolzano e dei procuratori generali della Repubblica presso le medesime corti di appello.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è de-

terminato l'organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti delle corti di appello di Sassari, Taranto e Bolzano e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti di appello; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

Art. 4.

(Copertura dell'organico delle corti di appello e delle procure generali della Repubblica di Sassari, Taranto e Bolzano)

1. Alla copertura dell'organico dei magistrati delle corti di appello di Sassari, Taranto e Bolzano e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti di appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di corte di appello comprese nei rispettivi circondari alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

2. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle corti di appello di

Sassari, Taranto e Bolzano e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti di appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di corte di appello comprese nei rispettivi circondari alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

(Procedimenti pendenti)

1. I procedimenti pendenti, alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, presso la sezione distaccata di Sassari della corte di appello di Cagliari, presso la sezione distaccata di Taranto della corte di appello di Lecce e presso la sezione distaccata di Bolzano della corte di appello di Trento sono definiti dalle corti di appello di Sassari, Taranto e Bolzano.

DISEGNO DI LEGGE N. 385

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SEMERARO ED ALTRI

Art. 1.

1. Sono istituite la corte di appello di Taranto e la procura generale della Repubblica della corte di appello di Taranto con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione della sezione distaccata di Taranto della corte di appello di Lecce.

Art. 2.

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte di appello di Taranto e della procura

generale della Repubblica della corte di appello di Taranto, mediante assegnazione del personale già in servizio nella sezione distaccata della corte di appello di Lecce operante che ne faccia richiesta e, per quanto riguarda i posti residui, utilizzando le ordinarie procedure di trasferimento.

Art. 3.

1. Sono istituiti i posti di presidente della corte di appello di Taranto e di procuratore generale della Repubblica della corte di appello di Taranto presso la corte medesima. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica alla variazione della tabella B di cui alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, e della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1989, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 456

D'INIZIATIVA DEL SENATORE GIULIANO

Art. 1.

1. È istituita in Caserta una corte di appello, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino.

2. È istituita in Caserta una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino.

3. È istituito in Caserta il tribunale per i minorenni, con giurisdizione nel distretto di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia determina il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari istituiti ai sensi della presente legge rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti e rientranti nella competenza dei medesimi uffici sono devoluti agli stessi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili già assegnate in decisione, nonché ai procedimenti penali nei quali è intervenuta per la prima volta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

DISEGNO DI LEGGE N. 1051

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FEDERICI ED ALTRI

CAPO I

ISTITUZIONE DELLA CORTE di appello
E DELLA PROCURA DELLA REPUB-
BLICA DI SASSARI

Art. 1.

(Istituzione della corte di appello e della procura generale della Repubblica di Sassari)

1. È istituita la corte di appello di Sassari, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania, e la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Sassari.

2. La sezione distaccata di Sassari della corte di appello di Cagliari è soppressa dalla data d'inizio del funzionamento del nuovo ufficio, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.

Art. 2.

(Variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario)

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PERSONALE

Art. 3.

(Determinazione dell'organico dell'ufficio giudiziario e nomina del capo e del dirigente della corte di appello e della procura generale della Repubblica di Sassari)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico dei magistrati della corte di appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte di appello.

2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina del presidente della corte di appello di Sassari e del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte di appello.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti della corte di appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte di appello; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data d'inizio del funzionamento del predetto ufficio giudiziario.

Art. 4.

(Copertura dell'organico della corte di appello e della procura generale della Repubblica di Sassari)

1. Alla copertura dell'organico dei magistrati della corte di appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte di appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nella sezione di corte di appello compresa nel circondario alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

2. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo della corte di appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte di appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nella sezione di

corte di appello compresa nel circondario alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

(Procedimenti pendenti)

1. I procedimenti pendenti, alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, presso la sezione distaccata di Sassari della corte di appello di Cagliari, sono definiti dalla corte di appello di Sassari.

DISEGNO DI LEGGE N. 1765

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CUTRUFO E TOFANI

Art. 1.

1. È istituita in Frosinone una sezione distaccata della Corte di appello di Roma, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Frosinone, Cassino, Latina e Velletri.

Art. 2.

1. È istituita in Frosinone una sezione distaccata di Corte di assise di appello di Roma, nella cui circoscrizione sono comprese le Corti di assise di Frosinone, Cassino e Latina, nonché la Corte di assise di Velletri che è contestualmente istituita con giurisdizione sul territorio attualmente ricompreso nel circondario del tribunale di Velletri.

Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere, con proprio decreto, le piante organiche degli uffici, determinando la consistenza del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il Ministro della giustizia stabilisce la data di

inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello ed alla Corte di assise di appello di Roma rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio rispettivamente della sezione distaccata della Corte di appello di Roma con sede in Frosinone e della sezione della Corte di assise di appello di Roma con sede in Frosinone, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, nonché agli affari di ordinaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata, stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge.

3. Alla data di inizio del funzionamento della Corte di assise di Velletri, gli affari penali pendenti davanti alla Corte di assise di Frosinone rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio della Corte di assise di Velletri sono devoluti alla cognizione di questo ufficio.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti.

DISEGNO DI LEGGE N. 2172

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DETTORI

CAPO I

ISTITUZIONE DELLA CORTE
di appello E DELLA PROCURA
GENERALE DELLA REPUBBLICA
DI SASSARI

Art. 1.

1. Sono istituite la corte di appello di Sassari, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Nuoro, di Sassari e di Tempio Pausania, e la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Sassari.

2. La sezione distaccata di Sassari della corte di appello di Cagliari è soppressa dalla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PERSONALE

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico dei magistrati della corte di appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte di appello.

2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina del presidente della corte di appello di Sassari e del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte di appello.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti della corte di appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte di appello; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

Art. 4.

1. Alla copertura dell'organico dei magistrati della corte di appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte di appello si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nella sezione di corte di appello compresa nel circondario alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

2. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo della corte di appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte di appello si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nella sezione di corte di appello compresa nel circondario alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

1. I procedimenti pendenti, alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, presso la sezione distaccata di Sassari della corte di appello di Cagliari, sono definiti dalla corte di appello di Sassari.

DISEGNO DI LEGGE N. 2806

D'INIZIATIVA DEL SENATORE TOFANI

Art. 1.

1. È istituita in Frosinone una sezione distaccata della Corte di appello di Roma, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Frosinone, Cassino, Latina e Velletri.

Art. 2.

1. È istituita in Frosinone una sezione distaccata di Corte di assise di appello di Roma, nella cui circoscrizione sono comprese le Corti di assise di Frosinone, Cassino e Latina, nonché la Corte di assise di Velletri, che è contestualmente istituita con giurisdizione sul territorio attualmente ricompreso nel circondario del tribunale di Velletri.

Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere, con proprio decreto, le piante organiche degli uffici, determinando la consistenza del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il Ministro della giustizia stabilisce la data di

inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello ed alla Corte di assise di appello di Roma rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio rispettivamente della sezione distaccata della Corte di appello di Roma con sede in Frosinone e della sezione della Corte di assise di appello di Roma con sede in Frosinone, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, nonché agli affari di ordinaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata, stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge.

3. Alla data di inizio del funzionamento della Corte di assise di Velletri, gli affari penali pendenti davanti alla Corte di assise di Frosinone rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio della Corte di assise di Velletri sono devoluti alla cognizione di questo ufficio.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti.

